



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Rapporto sul risultato delle analisi inerenti le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 9, D.L. 1 Luglio 2009 n. 78, convertito in Legge 3 Agosto 2009, n. 102. Anno 2014.

Premesso:

- che il D.L. del 1° luglio 2009, n. 78 (nella G.U. - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini in materia fiscale;
- che in particolare l'art. 9, del succitato D.L. rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
 2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
 3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008.

In relazione a quanto sopra, questa Amministrazione ha provveduto, nell'anno 2014, a confermare le misure organizzative già stabilite negli anni precedenti e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti, compatibilmente con le risorse di cassa a disposizione.

In particolare, nell'anno considerato i Responsabili dei Servizi hanno provveduto in generale, salvo casi particolari o impossibilità oggettive, a:

- trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del servizio Finanziario, nonché a verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità);
- acquisire e protocollare le fatture, per la successiva adozione e trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario dei rispettivi atti di liquidazione della spesa, debitamente firmati e corredati degli relativi allegati, con anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento, nonché della disponibilità di cassa;
- acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare, effettuando in mancanza la procedura dell'intervento sostitutivo prevista dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. con l'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013;
- indicare il CIG ed il CUP, ove occorrente, nonché il conto corrente dedicato laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge 136/2010 e smi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a sua volta, ha eseguito le proprie operazioni secondo quanto stabilito per il rispetto della tempestività dei pagamenti, provvedendo:

- a verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;
- a controllare la correttezza delle determinazioni d'impegno di spesa e ad effettuare la relativa registrazione;
- a controllare i provvedimenti di liquidazione delle fatture e delle spese in genere, pervenute dai responsabili dei Servizi, accertando che gli stessi siano debitamente firmate e complete di tutti gli allegati e recanti altresì l'indicazione della ragione/denominazione sociale o del soggetto a favore del quale il pagamento viene disposto, della partita I.V.A. o del codice fiscale, dell'IBAN per i pagamenti a mezzo bonifico, del soggetto incaricato della riscossione (quietanza) se differente dal beneficiario;
- ad effettuare nei pagamenti di spese superiori ad €. 10.000 l'operazione di verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, tramite il servizio Equitalia sul sito www.acquistinretepa.it.

Inoltre, anche nel corso dell'esercizio finanziario 2014, sono state effettuate, al fine di velocizzare i pagamenti e potenziare nel contempo la riscossione delle entrate, le operazioni di compensazione con i creditori che hanno anche posizione debitorie nei confronti dell'Ente.

Per quanto riguarda specificatamente le spese in conto capitale, ciascun Responsabile, all'atto dell'adozione di un provvedimento che impegna, in particolare, stanziamenti del Titolo II deve verificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della spesa, non solo con gli stanziamenti di bilancio, ma soprattutto con le regole del Patto di Stabilità, e di questa verifica deve darne attestazione nel relativo provvedimento di spesa.

Al riguardo occorre comunque sottolineare che per molti debiti il pagamento non è potuto avvenire nei termini di legge o contrattuali, stante la carenza di cassa. Per ovviare a ciò l'Ente ha inteso far fronte alle contingenti carenze di liquidità, oltre che con le procedure di rateizzazione e compensazione dei debiti, anche e soprattutto ricorrendo all'anticipazione di liquidità, di complessivi € 187.502.933,42, concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. 35/2013 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché all'ulteriore anticipazione di liquidità riveniente dal fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter del TUEL, dell'importo complessivo di €. 45.682.648,16, destinato al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 17 del 08.02.2013.

Nel corso del 2014, l'Ente ha potuto disporre, con le disponibilità residuanti al 31.12.2013 delle due anticipazioni di liquidità di cui sopra, di risorse pari ad €. 82.973.438,92 per il pagamento dei residui debiti al 31.12.2012, per come appresso risultanti:

a) anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 concessa	€. 187.502.933,42;
b) anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 utilizzata al 31.12.2013	€. 138.791.480,62;
c) anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 residua	€. 48.711.452,80;
d) Fondo di rotazione art. 243ter D.Lgs. 267/2000 concesso	€. 45.682.648,16;
e) Fondo di rotazione art. 243ter D.Lgs. 267/2000 utilizzato	€. 11.420.662,04;
f) Fondo di rotazione art. 243ter D.Lgs. 267/2000 residuo	€. 34.261.986,12;
g) Totale risorse disponibili (c + f)	<u>€. 82.973.438,92.</u>

Pertanto, con l'anticipazione di liquidità in questione l'Ente è stato in grado di pagare in misura rilevante lo stock di debiti pregresso.

Al riguardo, si deve però evidenziare sulla tempestività dei pagamenti, nel corso del 2014, ha influito in misura determinante la vicenda dell'iter di approvazione del citato piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Infatti, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, con deliberazione n. 11/2014 dell'11 gennaio 2014, depositata il 30 gennaio 2014, ha bocciato il Piano di riequilibrio. La citata deliberazione n. 11/2014 è stata impugnata dal Comune di Reggio Calabria dinanzi alla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000). La Corte dei Conti (Sez. Riunite), nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2014, depositata in segreteria il 17 luglio 2014, con sentenza n. 26/2014/EL, ha ritenuto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia connotato dai requisiti della attendibilità e congruenza, pertanto ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione n. 11/2014, adottata dalla Sezione Regionale della Corte dei conti per la Regione Calabria.

Nel periodo intercorso tra il mancato accoglimento della Corte di Catanzaro e l'approvazione del Piano da parte della Corte dei Conti di Roma, l'Ente ha dovuto sospendere i pagamenti relativi a titoli maturati entro il 31.12.2013, in ragione dell'esigenza di non violare il principio della par condicio dei creditori, dopo l'intervenuta deliberazione n. 11/2014 sopra citata, stante il fatto che la consequenziale dichiarazione di dissesto, in ossequio a quanto previsto all'art. 243-quater, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, avrebbe comportato che detti debiti sarebbero stati di competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Pertanto, nel corso del primo semestre 2014, tutti i predetti pagamenti sono stati sospesi e si è così accumulata una massa debitoria che l'Ente ha ripreso a pagare, anche con il ricorso alla residua anticipazione di liquidità di cui sopra.

Si deve inoltre tener conto che l'ulteriore liquidità di cassa derivante dal saldo del fondo di rotazione ex art. 243 ter del D.Lgs 267/2000, pari a € 34.261.986,12, è stata accreditata solo alla fine di luglio 2014.

Con la ripresa dei pagamenti nel secondo semestre 2014, i debiti pagati con la residua anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2014, nel corso del 2014, ammontano a € 29.907.356,85, mentre quelli pagati con il saldo del fondo di rotazione ex art. 243 ter del D.Lgs 267/2000 ammontano a € 16.102.554,59.

Si precisa che l'Ente, per rispettare i vincoli e le prescrizioni del piano di riequilibrio ha dovuto porre in essere azioni volte a concordare con i creditori accordi transattivi o misure di dilazione del pagamento dei debiti, stipulando ulteriori accordi transattivi con i creditori, che prevedono la rinuncia agli interessi moratori e, ove possibile, a quote di sorte capitale. Anche queste azioni, se hanno avuto un effetto utile ai fini del risanamento del bilancio e del rispetto del piano di riequilibrio, tuttavia hanno comportato anche un fisiologico ritardo dei pagamenti.

Il peggioramento del tempo medio dei pagamenti, rilevato, in particolare, per i pagamenti in c/capitale, è imputabile anche al generale rallentamento dei pagamenti al fine del rispetto del vincolo del patto di stabilità, vincolo che negli anni si è pesantemente inasprito.

Infine, si ricorda che la Commissione Straordinaria si è dotata, mediante la deliberazione n. 34 del 29 novembre 2012, di una specifica disciplina organizzativa per l'individuazione di ulteriori forme e strumenti per velocizzare l'iter dei pagamenti, a maggiore ottemperanza dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009 ed anche in conformità all'apposita misura correttiva proposta dall'Organo di revisione, recepita nella deliberazione del C.C. n. 26 del 25.07.2012. Tali misure organizzative sono state pubblicate e rese disponibili con gli standard open data sul sito internet del Comune.

Tali misure comprendono:

- la direttiva impartita ai Dirigenti, ai Responsabili di posizione organizzativa e ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, di riferire immediatamente per iscritto al Dirigente responsabile del servizio finanziario, che a sua volta attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del Tuel (segnalazioni obbligatorie);
- l'assoluto divieto di attivare procedimenti di spesa senza il preventivo impegno, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 183 del D.Lgs 267/2000, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 195 del medesimo Digs 267/2000;
- il rispetto del principio contabile n. 2, punti n. 93, 94 e 95, in base al quale la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, impone agli enti, in presenza dei presupposti di cui all'art. 194, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, ammonendo circa le responsabilità patrimoniali conseguenti alla mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari;
- la prescrizione dell'obbligo, al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio, che i competenti Dirigenti (e/o i Responsabili di posizione organizzativa e/o i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, da loro delegati), di effettuare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare in tal senso solo alle scadenze previste dall'art. 193 del TUEL. I predetti soggetti, che siano venuti a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio, sono tenuti a informare con immediatezza il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

Reggio Calabria, 16 febbraio 2015.

IL DIRIGENTE

Avv. Demetrio Barreca

